

Bruxelles, 22 luglio 2025
(OR. en)

11707/25

AG 117
INST 225
CONSOM 145
SOC 532
TRANS 307

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4754 final
Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16.7.2025 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4754 final.

All.: C(2025) 4754 final

Bruxelles, 16.7.2025
C(2025) 4754 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

**relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo
"Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo)
a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo).
- (2) Gli organizzatori dell'iniziativa fanno riferimento a "modifiche dei diritti dei passeggeri, i quali si vedranno ridurre le tutele di cui godono da vent'anni". Ritengono che tali modifiche comporteranno una perdita di tempo, denaro e diritti rispetto al livello di protezione offerto dalla normativa vigente. Lo scopo dell'iniziativa così come formulato dagli organizzatori è chiedere un passo indietro sulle "modifiche ostili per i passeggeri" e il mantenimento delle "attuali soglie di ammissibilità alla compensazione".
- (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l'oggetto e gli obiettivi dell'iniziativa. In esso gli organizzatori si richiamano alle proposte del Consiglio relative all'introduzione di "un termine per il trattamento delle richieste di compensazione (fino a 14 giorni)", all'esigenza di garantire ai consumatori "il diritto all'informazione sulle cause dei ritardi" e alla definizione di "un elenco esaustivo dei casi ammissibili a compensazione sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea".
- (4) La Commissione ritiene di poter adottare sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri nell'Unione.
- (5) Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui

¹ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj>.

la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

- (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (8) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo).
- (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo), rappresentato da Marian Edward FILA e Nina-Raluca BUCĂȚARU in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16.7.2025

Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione